

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3115

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FANFANI, ANNUNZIATA, BONITO, BUEMI, CARBONI, CENTO,
FILIPPESCHI, FINOCCHIARO, GRILLINI, KESSLER, LUCIDI,
MANCINI, MANTINI, PAPINI, PISTONE, RUTA, SGOBIO**

Modifica degli articoli 47 e 48 del codice di procedura penale,
in materia di rimessione del processo

Presentata il 28 agosto 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La maggioranza di Governo, proseguendo in un'azione che è iniziata con l'avvio della legislatura, propone riforme che stravolgono totalmente il sistema della giustizia penale. Le riforme proposte dalla Casa delle libertà hanno, infatti, l'effetto di trasformare l'amministrazione della giustizia in garanzia di impunità per chiunque eserciti un potere rilevante sul terreno economico, finanziario, politico, criminale.

Uno dei tentativi più pericolosi è costituito dal cosiddetto « progetto Cirami » approvato dal Senato della Repubblica il 1° agosto 2002, il quale reintroduce un istituto tipico del codice Rocco, il « legittimo sospetto », cancellando il positivo

sforzo di tipizzazione di questo ambiguo concetto che fu effettuato dalla Commissione ministeriale e dalla Commissione parlamentare per la riforma del codice di procedura penale.

Inoltre il progetto di legge prevede che l'istanza di rimessione impedisca di per sé la pronuncia della sentenza e permette la presentazione successiva di istanze di rimessione, *ad libitum*, che avrebbero l'unico scopo di impedire la celebrazione del processo, sempre che l'imputato abbia mezzi finanziari idonei a sostenere questo tipo di strategia di difesa.

Il dibattito sul progetto Cirami ha messo ampiamente in luce, attraverso articoli di illustri processualisti, le distor-

sioni del processo che conseguirebbero a questo intervento legislativo.

Ma la distorsione inquina profondamente anche la professione del difensore, giacché misure di questo tipo tendono a far prevalere la difesa « dal » processo rispetto alla difesa « nel » processo. La difesa tecnica e professionale è costretta a trasformarsi in difesa antagonista e politica, diretta non già ad accertare la non responsabilità dell'imputato, ma a paralizzare l'accertamento processuale in radice.

È evidente che a fronte di questo tipo di possibilità, l'imputato potente si avvarrà di quel tipo di difensore che gli assicura non la difesa dalle accuse, ma la paralisi del processo.

Tenderà ad essere privilegiato in tale modo quel ruolo ambiguo dell'avvocato-politico, l'avvocato che gioca sul terreno politico i propri interessi professionali e sul terreno giudiziario le proprie relazioni politiche. È questo un fenomeno grave ma ancora marginale e del tutto nuovo rispetto alla tradizione italiana di avvocati parlamentari che hanno sempre tenuto ben distinto il ruolo professionale da quello parlamentare esercitando con dignità ed autorevolezza tanto l'uno quanto l'altro. E tuttavia si tratta di un fenomeno che rischia di espandersi se non viene denunciato e contrastato adeguatamente. Verrebbe infatti lesa in modo gravissimo l'indipendenza della professione di avvocato che costituisce una delle prerogative più irrinunciabili dello Stato di diritto.

Al fine di contrastare queste degenerazioni della stessa idea di giustizia e di rafforzare la portata dei principi costituzionali in materia di giudice naturale e di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, i deputati dell'Ulivo hanno deciso di presentare quindici proposte di legge in materia di rimessione che hanno lo scopo di affrontare le questioni politiche, prima che ordinamentali, poste dal progetto Cirami. Di fronte agli attacchi davvero irragionevoli a questi fondamentali principi

occorre rendere ancora più forti nel codice le regole che quei principi estrinsecano e difendono: questo è lo scopo delle proposte.

Ciò premesso, con la presente proposta di legge si propone la modifica degli articoli 47 e 48 del codice di procedura penale nel senso che si passa, rapidamente, ad illustrare.

Si è modificato l'articolo 47 del codice di procedura penale in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 14-22 ottobre 1996, n. 353, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 47 nella parte in cui non consentiva al giudice di pronunciare sentenza (comma 1).

Si è, altresì, ritenuto di intervenire ridisegnando la sistematica della sospensione sia del termine di prescrizione sia del termine massimo di custodia cautelare, onde evitare che la richiesta di rimessione si presti ad abusi finalizzati o a fare scadere i termini di custodia cautelare, ovvero a fare maturare i termini di prescrizione.

Con la modifica dell'articolo 48 del codice di procedura penale si è ridisegnata la sistematica della sospensione del termine di prescrizione onde evitare un uso scorretto della richiesta di rimessione.

Ciò si è reso necessario dal momento che, dinanzi al giudice designato, le parti, per espressa previsione codicistica, conservano tutte le facoltà già loro spettanti dinanzi al giudice di provenienza, il che comporta, tra le altre, anche la facoltà di chiedere la rinnovazione di tutti gli atti e delle prove già espletate dinanzi a giudice diverso, con ovvie conseguenze in punto di prescrizione.

Facendo decorrere nuovamente il termine sospeso dalla data della udienza in cui il processo prosegue dinanzi al nuovo giudice, ovvero dalla data della udienza nella quale siano completate le prove di cui si è richiesta la rinnovazione, si sortisce l'effetto di rendere neutro il corso della prescrizione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 47. — (*Effetti della richiesta*). —

1. La richiesta di rimessione non sospende il processo. Tuttavia, a seguito della presentazione della richiesta di rimessione, il giudice che procede può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Qualora il processo non sia sospeso e il giudice della udienza preliminare provveda ad emettere il decreto che dispone il giudizio o sentenza, ovvero il giudice del dibattimento provveda ad emettere sentenza, tutti i provvedimenti perdono immediatamente efficacia ove la Corte di cassazione accolga la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice.

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. Dal momento della pronuncia della ordinanza che sospende il processo, è parimenti sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalle date indicate nei commi 5 e 6 dell'articolo 48.

5. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi fino al termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Essi cominciano nuovamente a decorrere dalle date indicate nei commi 5 e 6 dell'articolo 48.

6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 304 ».

ART. 2.

1. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — (*Decisione*). — 1. — La Corte di cassazione decide in udienza pubblica e in contraddittorio tra le parti.

2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente.

4. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.

5. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato.

6. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tale caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione.

7. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla

data della prima udienza nella quale prosegue il processo.

8. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private, queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 a 5.000 euro ».

€ 0,26



14PDL0031510